

go di detta Cedola il mandato sottoscritto da esso, e dal Governatore più antico, acciò il Camerlengo paghi facendola registrare nel Libro delle Donzelle, e si dichiarerà nel Libro sudetto al margine di tal Cedola, come resta pagato, ed in che Anno, e tempo, e dentro la medesima Cedola farà mettere la licenza de' Governatori, e fede del Confessore del Monastero, dove professò, o del Parocho, che assistè al suo Matrimonio, e l'obbligo che la tal N. fa, e suo Marito di restituire la Dote mancando le clausule che ordina il Testatore, e dell' obbligazione che ordina di Notaro Publico, acciò in ogni tempo faccia debita fede.

35. Nel fine dell' Anno consegnerà a' Contatori il Libro dell' elemosine ordinarie de' Pellegrini, ed i scritti delle loro Confessioni, acciò ch'è da quelli costi la spesa, che si fece nel suo Anno con detti Pellegrini, e si confronti co' mandati a quell' effetto spediti.

Cose appartenenti all'Ospitalità, ed Infermeria.

36. Il Governatore della Chiesa, ed Ospedale non consentirà che vi sia in esso alcun Refugiato di altra Nazione, se non con gravi cause, ne per maggior tempo, che 15. giorni, finiti li quali, e durando le medesime cause bisognandoli più tempo potrà il Refugiato ricorrere alla Congregazione, che informata di dette cause li darà, o negherà più lunga dilazione a suo giudizio, ed arbitrio; e si li raccomanda che la detta Congregazione particolare faccia tutto il possibile, che i Refugiati non siano molto tempo nel nostro Ospedale per le querele, ed inconvenienti, che possono nascere stando li.

37. Procurerà ancora, che sia vacante una Camera dell'Ospedale, decentemente accomodata con uno o due Letti, acciò che in quella, e non nella stanza della Congregazione, ed Archivio si possa alloggiare alcun Congregante, o Pretendente differente dagli'altri nella qualità.

38. Osserverà, e farà osservare il regolamento dell'Infermeria nelle spese ordinarie di ciascun giorno nel mangiare, e non consentirà si accresca cosa alcuna senz'ordine speciale del Medico.

39. Nel principio dell' Anno piglierà conto dall'Ospidaliere di tutti i Mobili, e cose dell'Ospedale, ed Infermeria per Inventario differenti, in modo che la robba dell'Ospedale, ed Infermeria non si mescolino con quella dell'Infermeria, il che tutto gli tornerà a consegnare per li detti Inventarij, che li consegnerà, e si metterà il Libro di quelle nel Tiratoro della tavola della Congregazione.

40. Tanto che se nell'Ospedale morirà alcun Pellegrino, o qualche altra persona, piglierà conto dall'Ospidaliere di tutto quello, che resterà di tal Defonto, che farà fatto per Inventario e sottoscritto dal detto Ospidaliere, e due Cappellani, e s'informerà, se il Pellegrino, o qualche altra persona Portoghese, che morì nel nostro Ospedale, fece intieramente eseguirlo, e se non lo facesse, tutta la robba che trovarà, la venderà, ed il prezzo che se ne ritraerà con altri denari, che restò per riscuotere in lettere, o per altra strada, che sia, metterà tutto in se nel modo seguente. Due parti saranno per l'Ospedale in caso, che non abbia Erede ab intestato,

e la terza gli l'applicarà per Messe, e non di meno, se questa somma arriverà a scudi dieci moneta, li farà dire trenta Messe basse, e li farà fare un'offizio di nove Lezzioni con una Messa Cantata, di cui i Cappellani averanno scudi tre moneta, ma se gli darà sepoltura nella Chiesa, di che verrà all'Ospedale sc. 2. 50. moneta, oltre la spesa della apertura, e ferratura della fossa. E se la detta terza parte ascenderà sopra sc. 10., il Governatore spenderà quelch' è di più in Messe, o suffragj, come gli parerà per l'Anima del detto Defonto, e se gli raccomanda molto, che per amor di Dio assista alla Sepoltura de' Defonti nell'Ospedale, acciò tutto si operi con carità, e decenza dovuta.

41. Item sopra dell' Ospidaliere i nomi di quelli, che nell'Ospedale morirono, e de' Padri, Parenti, e Terre, dove sono, e dentro 15. giorni avviserà di quello passa, ed in caso abbian fatto testamento, in che forma, e le lettere, che invierà a' parenti sia per via sicura, acciò siano consegnate a chi sono dirette.

42. Item quando qualcuno degl'Infermi, che nell'Ospedale si medica abbia in denaro, o lettere di cambio di quantità di denari, che ecceda sc. 75. moneta, se morirà, si osserverà quello resta detto sopra, ed in caso di convalescenza pagherà di quello passa la detta quantità tutta la spesa, che l'Ospedale farà con lui, mentre con li detti sc. 75. moneta potrà spedire il suo negozio, e ritornarsene in Portogallo.

43. Item il denaro, che riscuoterà di quelli, che muojono, come delle spese, che si fecero di quelli, che ricuperarono la salute, potendoli pagare li consegnerà all'Esattore, acciò li porti al Camerlengo nella forma detta di sopra: il denaro però proveniente dalle multe de' Cappellani, e più Officiali della Casa, esso Governatore li deve riscuotere, e distribuire in elemosine per li Portoghesi poveri a suo arbitrio, o applicarlo in beneficio della Casa.

44. Item ogni anno potendo essere, farà conti con lo Speciale de' Medicamenti, che ha dati, e li farà il pagamento col parere del Medico e della Congregazione, come a basso si dirà nel §. 47., e di sua mano farà nota nel Libro, che nell'Infermeria sta a piedi delle ricette del Medico, in che dica, come i medicamenti di sopra, restano sodisfatti, dichiarando l'Anno, ed il giorno, in che passò mandato, acciò si pagassero.

45. Item nel fine d'ogni mese aggiustarà conti coll'Ospidaliere del denaro datogli per l'elemosine de' Pellegrini, che non passerà di sc. 5. moneta, la noterà nel Libro del medesimo Ospidaliere per poterli nel fine del Mese pigliar li conti, e nessuna elemosina li farà buona, se non quelle date di suo ordine, la quale darà nella medesima Fede del Confessore, che porterà il Pellegrino.

46. Item farà nel medesimo modo conti coll'Ospidaliere ogni Mese delle spese, che si fecero cogl'Infermi, ed Ospedale, ed aggiustate esse nella medesima lista, che presenterà, farà passar mandato, acciò il Camerlengo paghi, come si è detto nel Capitolo 4. §. 2.

47. Item fabbricandosi nella Chiesa, ed Ospedale, chiederà la lista de' conti agl'Artifici, che per suo mandato hanno lavorato, ed essendo di minor quantità, lo potrà aggiustare da se, ma

se passeranno di sc. 20., come ordinariamente passano quello dello Speciale, ne questa, ne quella degl'Artifici le potrà da se solo aggiustare senza ordine della Congregazione, la quale porrà le Liste de' tali conti, acciò essa le aggiusti, come sarà ragionevole, e non lascerà nel suo anno nessun conto da saldarsi nell'anno seguente.

CAPITOLO SECONDO.

Della potestà, che hà il detto Governatore.

1. Il detto Governatore nelle Congregazioni, dove assisterà il Sig. Protettore, Inviato, o Residente, si federà nel primo luogo della parte sinistra, e dopo che saranno recitate l'orazioni, ed avendo proposto il più antico, proporrà esso quello gl'occorrerà.

2. Riprenderà in Congregazione qualsivoglia Cappellano, come anco in nome di essa lo riceverà, o licenzierà, conforme da essa si farà ordinato, e tutto ciò, che in essa si decretarà, e farà quasi Esecutore universale di questi Statuti.

3. Potrà spendere fino a sc. 5. moneta in tutto l'anno in quello li parerà necessario per il servizio della Chiesa, ed Ospedale, o elemosine, quali farà mettere nella prima lista a chi spettarà, e nel Libro di dove quella emana, acciò di tutto, si passi mandato in Congregazione al Camerlengo, e se saranno necessarie cose di maggior rilievo, ne farà consapevole la Congregazione particolare, ed allora di suo ordine le comprerà, o le rifarà, conforme li farà ordinato.

4. Sarà trattato con tutto il rispetto, e riverenza de' Cappellani, Officiali, e persone della Chiesa, e li potrà licenziare, che così l'osservarono, e se essi si sentiranno aggravati, potranno ricorrere alla Congregazione particolare, dove se li farà giustizia.

5. Dando a ciascuno de' Congregati che di nuovo andaranno entrando, li Statuti, come si dice nel titolo 3. Cap. 2. §. 1., li avvertirà, che se per qualche causa lasciasse, lo devono restituire al Governatore *pro tempore*, ed il medesimo farà a tutte le persone, che di nuovo entreranno a servire di Cappellano, Sagrestano, Confessore, Esattore, Ospidaliere, ed altro qualsivoglia Offizio, il regolamento appartiene all'Offizio di qualsivoglia di essi, acciò del riferito in essi abbiano maggior notizia, e lo sappiano osservare, ed al Sagrestano darà anche lo Statuto del Sottosagrestano, e l'Ospidaliere quello dell'Infermiere, e Cocco, acciò che l'uno, e l'altro vedano, e l'osservino, procurando, che li tornino a restituire, quando in qualsivoglia forma lasciaranno di servire a tali Offizj.

6. Mandarà che si provveda di legna per tutto l'anno nel tempo, che li parerà e più conveniente, e più buon mercato, ed il medesimo farà nel provvedimento dell'oglio per due anni, comprandolo nell'anno di maggior abbondanza, e sempre darà parte alla Congregazione particolare, e senza la sua direzione non oprerà cosa alcuna in queste provisioni.

7. Procurerà aggiustar per tutto l'anno la musica, ed il paramento della Chiesa per il minor prezzo, che sarà possibile, ed avanti dell'aggiustamento finale, darà parte alla Congregazione, se non si avesse esso inteso fino a che prezzo si può aggiustar co' Musici, e Festarolo.

8. Averà molta cura, che tra Cappellani non

vi siano parzialità, ne inimicizie, e trovandosi quelli, che le fomentano, li farà ammonizione, e vedendo, che non si emendano li licenzierà.

9. Non darà, ne consentirà, che l'Esattore, o Sagrestano diano denaro anticipato a nessun Cappellano delle sue Mesate, ma ritrovando, che alcuno abbia necessità, lo rappresenterà alla Congregazione, acciò lo provveda, se li parerà, ed ad ogni Cappellano, che abbia Offizio, oltre del suo salario li mandarà dare 5. giulj di più ogni mese per la sua fatica.

10. Perché non è minor virtù delle Leggi castigare i Trasgressori di esse, che premiare gl'ubbedienti, si ordina al Governatore, che con tutta la cura eseguisca le pene dichiarate nel Cap. 8., del Libro 2., multando i Cappellani, e più Officiali del nostro Ospedale, che abbiano in esse incorso, e perciò averà pensiero di leggere qualche volta il detto Capitolo per farle osservare.

11. In niun modo consentirà, che nel nostro Ospedale, si nasconda robba di contrabando, e trovando, che alcuna delle Persone dell'Ospedale lo fa, di qualsivoglia qualità che sia, lo licenzierà subito, ed intenda, che nemmeno esso può dare la tal licenza, e similmente non consenta facilmente, che le medesime Persone della Casa, in essa abbiano deposito di denaro, ne robba di niun genere, essendo persone di fuori, senz'altro che primieramente lo facciano consapevole, acciò esso consideri, se conviene dare, o negare la tal licenza.

12. Procurerà quanto più possibile sia, che si predichi ne' giorni della Domenica di Quadragesima, il giorno delle Ceneri, ed il Giovedì Santo, e non trovando Predicatori nelle Domeniche, procuri almeno vi sia quello delle Ceneri, e Giovedì Santo.

13. Nella Domenica delle Palme, mandarà a comprare quelle parerà bastante per dispensare a' Congregati, ed altre Persone, che assisteranno all'Offizio, e per i Cappellani. Nel giorno di S. Antonio, S. Isabella avendo fatte fare alcune stampe, e fiori, le manderà ripartire per quelli, che assistono nella Chiesa, tanto persone di fuori, come Congregati, o Cappellani, e quando per alcuni di essi non vi siano, o non si trovaranno presenti nella repartizione, ne per questo li manderà dare il suo valore in denaro, mentre questo non è propria, ma una dimostrazione di festa, più solenne.

CAPITOLO TERZO.

Degl'Obblighi del Governatore più antico, e di quello spettano al suo Offizio.

1. Il Governatore, che terminò di servire il primo anno, e resta nel secondo più antico, averà cura visitare la Chiesa, ed Ospedale, quanto più spesso sarà possibile, ajutando si in questo, come in altro il Governatore più moderno, vertendolo in quello, che per causa di poco uso trovarà non esser pratico. Ed i Cappellani Officiali, ed altre Genti dell'Ospedale l'averanno tutta l'ubbedienza, e rispetto, come sono obligati avere al Governatore moderno, altrimenti incorreranno nelle pene nel Capitolo sopra prossimo si contengono nel §. 4., alle quali esso per se potrà eseguire.

3. Nelle Congregazioni particolari, si federà

Ospedale non sono sufficienti per sostenere i Cappellani necessarj nella forma, che nel Capitolo retro prossimo si dispone, averà almeno dodici Cappellani, acciò soddisfino all'obligazioni della Chiesa, ed Ospedale, così di Messe, che a basso nel *Capitolo 4.*, si dichiarano, come degl' Offizj, che ciascuno ha da avere, cioè di Sagrestano, altri de' Confessori, altri di Maestro di Coro, altro di Ospedaliere, altro di Esattore, e Sollecitatore, quando parerà alla Congregazione particolare, che l'Offizio l'abbia uno de' Cappellani della Casa, quali Offizj la Congregazione particolare provvederà, distribuendo a ciascuno di essi le persone, che più atte le pareanno.

CAPITOLO TERZO.

Della qualità de' Cappellani, e come saranno ricevuti.

1. Le persone, che avranno da ricevere per Cappellani di questa Chiesa, ed Ospedale devono essere Sacerdoti approvati per Vice-gerente del Vicario di Roma, e nate ne' Regni di Portogallo, o sue Conquiste, e non di altra Nazione, di buona vita, e costumi, e di tutto s'informerà il Governatore moderno, come nel suo Regolamento, si dispone al *Titolo 3. Capitolo 1. §. 8.* per dar conto nella Congregazione, avanti, che siano ammessi.

2. Item in niun modo saranno ammessi Frati di qualsivoglia Religione, che siano, salvo Religiosi dell' quattro Ordini Militari, e quando non vi saranno Sacerdoti Portoghesi, o in mancanza degl'uni, e gl'altri, allora potranno essere ammessi gli Spagnoli in chi concorreranno li requisiti necessarj; per li Mementi, che nelle due Messe si hanno da dire per il Dottor Martino de Aspilqueta Navarro, saranno preferiti li Navarri, ed altri qualsivoglia Spagnoli, avendo i requisiti, ch'esso in suo Testamento dichiarò, e se dopo ricevuti giungessero Portoghesi idonei, ne per questo i detti Spagnoli faranno licenziati, se non quando saranno quello, che non devono, durante quell'anno, quale finito entreranno i Portoghesi.

3. Item prima, che alcuno sia ricevuto per Cappellano, sarà esaminato, da chi la Congregazione particolare deputarà, di latinità, canto fermo, ceremonie, acciò quello, si trovarà più sufficiente sia preferito.

4. Item doppo esser ritrovati abili Cappellani, l'informazione, ed esame della Cappellania, o Cappellanie, la Congregazione particolare farà elezione de' voti delle fave bianche, e negre buttando le bianche al più idoneo, e quello, che averà più fave bianche, esso farà Cappellano, e gli darà giuramento d'osservare gli Statuti, e far tutto quello, che al suo Offizio tocca, e di quello che le comandaranno i Governatori, di che farà nota nel Libro de' ricordi, e subito in quel giorno, gli correrà il suo salario.

CAPITOLO QUARTO.

Dell'obligazioni in generale de' Cappellani.

1. Sarà obligato ciascuno de' Cappellani di questa Chiesa, ed Ospedale dire in essa in ciascun giorno, una Messa bassa per l'intenzione della

Sagrestia, restandoli riservato un giorno ogni Settimana ch' il Sagrestano assegnerà, purchè non sia di Domenica, nè giorno di Festa, e se per qualche giusto impedimento non potrà alcun de' Cappellani dir le Messe del suo obligo, lo dirà al Sagrestano, o in suo luogo sostituirà qualche Sacerdote, che ciò soddisfaci.

2. Nell'Aurora, si dirà una Messa, e poco avanti mezzo giorno un'altra, la quale distribuirà il Sagrestano per turno, dando direttamente a ciascuno de' Cappellani a chi li toccherà.

3. Item tutte le Domeniche, e giorni di Festa, si dirà Messa cantata della Festa, che sarà, ed ogni Sabato un'altra della Vergine Nostra Signora all'ore, che si vuol dire la Messa cantata in S. Agostino.

4. Item ogni giorno all'Ave Maria, si dirà la Salve Regina in onore della Vergine Nostra Sig., con un Responsorio per l'anime de' Fondatori, e Benefattori.

5. Item assisteranno tutti i Cappellani all'Offizj Divini, così di Settimana Santa, come a tutti, ed altri qualsivoglia suffragj, che si faranno per i Defonti per l'obligo della Casa, senza per ciò pretender altro, salvo di quello, che già sta in uso darfeli qualche propina. E del medesimo modo hanno da assistere alle Feste della Casa, facendo tutto quello, che gl'ordineranno i Governatori, o ciascuno di essi.

6. Item andaranno in abito onesto, e decente al suo stato di Sacerdote, con suoi vestiti, sottana, e farajolo fino alle calcagne, quali saranno di lana senza mistura di seta nessuna, ed in tutto il rimanente del vestir, di vita, e di costumi saranno conformi alla disposizione de' Sagri Canonici, e solamente potranno vestir di corto, andando alle Chiese, o uscendo fuori di Roma.

7. Item quando assisteranno agl'Offizj Divini, così in Coro, come nella Chiesa saranno vestiti con le Cotte, stando per suo ordine, e anzianità, precedendo sempre il più antico al moderno con molta quiete, e silenzio.

8. Item saranno obligati, tanto i Cappellani di numero, come gl' Estranumerarj ad assistere agl'Infermi, ed Agonizzanti recitandoli l'Offizio d'agonia, e facendoli altri atti di pietà Christiana, che in tal ora sono necessarj, tanto il giorno, come di notte, ed il Cappellano, che farà Ospedaliere distribuirà il tempo, e l'ore di detta assistenza in conformità del suo regolamento.

9. Item sempre devono mangiare nell'Ospedale, e mai nell'Osteria, nè in altri luoghi indecenti, il che anche s'intende nella Cantina, ed Ospedale, dove solamente potranno andare a cercare quello li farà necessario senza ivi trattenerli, nè dormir fuori di Casa senza licenza d'uno de' Governatori, e se succedesse causa tanto legitima, ed urgente, che non la potesse comandare subito, il giorno seguente per la mattina lo dirà al Governatore moderno per disporre in esso, come le parerà. E se quando si ritireranno troveranno la porta ferrata dell'Ospedale, non entreranno per altra parte, nè faranno rumore co' Portinari, acciò li apra questo medesimo ad effetto di uscire, e se vi sarà causa molto urgente, chi averà la chiave, li darà licenza acciò esca. E nel giorno seguente darà subito parte al Go.

Governatore dicendoli la causa, perchè gli apra.

10. Nessun Cappellano giuocará ad alcun giuoco proibito, ma solo quelli, che tra persone Religiose, si permettono, i quali non si giuocaranno in tempo, che molestino, ed incomodino gli altri Cappellani della Casa, ed Ospedale, ne averà intrichi, o brigue con altri, benchè gliene d'esse causa, ma darà conto al Governatore, che provvederà in questo, facendo giustizia.

11. Item in niun caso parleranno con Donna alcuna dentro l'Ospedale, benchè non sospetta, e della medesima forte non lasceranno Donna alcuna ch'entri a cercar acqua al Pozzo, o alla Fontana dell'Ospedale.

12. Item non lasceranno restar persona alcuna nelle sue Camere, acciò in esse dorma, benchè siano Secolari, o Ecclesiastiche, senza licenza espressa del Governatore.

13. Item niuno de' detti Cappellani, ne meno qualsivoglia persona alloggiata nell'Ospedale di qualsivoglia stato, o condizione, che sia pigliará cosa alcuna, che farà offerta alla Chiesa, ed Ospedale, di denaro, cera, o cose dolci per gl'Infermi, salvo se farà il Sagrestano, le cose spettanti, e che si offeriscono alla Chiesa, e l'Ospedaliere quelle, che si daranno all'Ospedale, ed in caso, che qualsivoglia de' sopradetti non sia in Casa, potrà ogni Cappellano, che si trova presente ricevere tutto quello, con tanto, che venendo la persona a chi spetta, se li consegnino, e lo facci subito sapere a' Governatori, per far carico, dove apparterrà, e la medesima cura averà il Sagrestano, ed Ospedaliere.

14. Sappiano, che tutti generalmente hanno da servire alle Messe cantate da' Diaconi, e Subdiaconi per suo ordine, come avvisarà il Sagrestano.

15. Niun Cappellano potrà avere dentro l'Ospedale cosa alcuna in deposito, sia robba ordinaria, denaro di qualsivoglia persona, o persona di fuori, senza licenza del Governatore, ma essendo di contrabando, di niun modo la possano tenere.

16. Procureranno di vivere tutti con molta quiete, unione, ed amicizia, senza che tra di loro vi siano separazioni, o divisioni trattando tutti egualmente con la carità, che chiede il suo stato, avvertendo, che stanno in una Casa, particolarmente dedicata a Dio, & in comunità, dove le divisioni sono origine di molti mali.

17. Trattaranno bene di parole gl'Officiali Secolari della Casa, come Sottosagrestano, Infermiere, cocolo, e Chierico, e quando vi siano querele lo faranno sapere agl'Officiali, a quali essi sono subordinati, acciò essi lo riprendano, e lo facciano multare per il Governatore, e provvedere a tempo.

18. Averanno cura di dar a tempo al Cuoco quello li ha da cucinare per pranzo, o per cena, ed in niun modo, si tratteranno in conversazioni nella Cucina, dove andaranno, o mandaranno a pigliare a suo tempo il suo pranzo, o cena ad effetto il Cocolo possa ferrar la porta della Cucina all'ore, che li comanda il suo Regolamento, e Statuto.

19. Lasciando in qualsivoglia modo d'esser Cappellano consegnaranno al P. Ospedaliere,

tutti i mobili della sua stanza, che sono appartenenti all'Ospedale, com'anche il Capitolo di questi Statuti, che per sua direzione gli sarà stato consegnato.

20. Non faranno circoli in Sagrestia, per gl'inconvenienti, che nascono, e per i disturbi de' Celebranti, e per evitar questo in miglior forma, non andaranno alla Sagrestia se non quando saranno chiamati, acciò vengano accodire a suoi obblighi.

21. Niun Cappellano uscirà fuori di notte con spada, e contravenendo, sappia che ha da essere gravemente multato dal Governatore.

22. Saranno obligati uscendo fuori de' suoi Cubicoli dire le Orazioni per benedire i Corridori nella forma, che si dispone nel *Cap. 15.* delle Obligazioni dell'Ospedaliere.

CAPITOLO QUINTO.

Del Salario, che hanno da avere i Cappellani Ordinarij, in quanto non fossero quello, si ordina nel Capitolo primo del culto Divino nel Libro Secondo dello Statuto.

1. La Congregazione particolare assegnerà di Salario a' Cappellani trentasei giulj ogni mese, il che s'intende, se alcun Testatore non lascerà maggior salario, perchè allora se gli darà conforme la lascita della Cappella istituita, le di cui Messe il Cappellano dirà; parimente assegnerà ad ogni Cappellano una stanza, ch'esso possa ferrare con chiave, ed un letto ordinario, un tavolino, e due scabelli, e nella Cucina dell'Ospedale, se li cucinerà quello, che ciascuno porterà ad essa, mettendoli solamente sale, fuoco, e cottura coll'assistenza. E quando alcuno si ammalarà, l'Ospedale lo medicarà nella sua Stanza, dandoli tutto il necessario, ma in tutto quel tempo non tirará Salario.

2. In caso, che nel detto Ospedale muoja qualche Cappellano ordinario, o straordinario nel medesimo giorno, essendo per la mattina, si porterà il corpo in un Cataletto in abito Sacerdotale, e si esporrà nella Chiesa in mezzo quattro torce, e subito se gli farà un'Officio di tre Lezioni con una Messa cantata per la sua anima, e se gli darà sepoltura nella Chiesa involtato in un Lenzuolo, il che tutto se gli farà gratis, e lui potrà testare di quello al presente, possedesse nella forma, che li parerà.

CAPITOLO SESTO.

De' Cappellani, ed Estranumerarj, e del numero di essi.

1. Ad effetto, che con maggior numero de' Sacerdoti il culto Divino, ed offizj, si celebrino con più decenza, si ordina, che parendo alla Congregazione particolare possa ricevere fino quattro Cappellani straordinarij in ajuto degl'altri, ed in essi concorreranno i requisiti, che nell'ordinarij sono espressi, se li darà Stanza nell'Ospedale, cioè una Stanza per due, e letto a ciascuno, e tutto quello più, che è costume darli a' Cappellani ordinarij, eccetto il salario solamente, che farà l'elemosina ordinaria della Messa, che diranno, e faranno preferiti per entrar in Cappellania vacante in pari gradu con

dano fatti al piede, conti sottoscritti da Governatori, e registrati per il Computista, ed assisterà il detto Computista all'aggiustamento de' conti, e non trovandosi in conformità di questi Statuti, in niun modo gli menerà buoni.

4. Ne anche se gli faranno buoni in conto del Governatore più antico qualsivoglia partita, che per sua negligenza lasciò di riscuotere l'Esattore, salvo se costerà, che si fece la diligenza necessaria, e che non restò per essi. Ne anche si metteranno in conto spese alcune straordinarie, che i Governatori abbiano fatto, che passi della quantità tassata ne' loro regolamenti, salvo fosse stata fatta per ordine della Congregazione particolare, e le spese tanto una, che l'altre sempre saranno scritte per mano degl'Officiali a chi tocca, ed al piede di esse, si stenderà il Mandato, come di sopra si è detto nel Capitolo de Governatori.

5. Avendo nel pigliar de' conti qualsivoglia dubbio tra Contatori, Camerlengo, Esattore, in maniera, che non concordino tra di se, gl'altri della Congregazione, che non sono parti, la risolveranno.

6. Saranno obligati a vedere il Libro, che porta il Computista, e che in esso siano notate tutte le rendite ne' corpi dell'Azienda appartenenti, e posti in debito all'Esattore, e a conti del Camerlengo, come più necessario si giudicherà, con chiarezza, e buon governo della Casa.

7. Nel fine di questi conti, si darà il saldo di essi, perchè costì quell'importo la rendita, e la spesa di quell'Anno, ed in quanto resta debitore, o Creditore l'Ospedale del Camerlengo.

8. Chiederanno al Governatore moderno il Libro dell'Elemosine ordinarie de' Pellegrini, ed i scritti della Confessione de' detti Pellegrini, per vedere se sono tanti li scritti, quanto le partite del detto Libro.

CAPITOLO TERZO. Di qualche tocca al Camerlengo.

1. Vi farà un Camerlengo, il quale sarà tutti gl'anni eletto, o confermato per la Congregazione Generale, essendo alcuno de' Negozianti Portoghesi, che assistono in questa Curia, che sia più accreditato, e ben stante, o altra persona in cui concorrano le tali qualità, conforme si dispone nel Capitolo Decimo Titolo Terzo dell'elezione de' Governatori.

2. Averà il Camerlengo in sua mano tutto il denaro, che gli porterà, e consegnerà l'Esattore, e pagará i Mandati, che passeranno i Governatori, essendo per essi sottoscritti, e registrati per il Computista in Congregazione particolare.

3. Renderà conto nel fine dell'anno di tutto il denaro, che se gl'è consegnato, e Mandati, che pagò, i quali consegnerà in Congregazione particolare da conservarli nell'Archivio, e se gli darà quietanza dello stato, nel quale si trovaranno i conti, quali si hanno da pigliare in Congregazione particolare, e della detta quietanza, si faranno due copie uniformi sottoscritte da Governatori, e per il detto Camerlengo, una delle quali si conserverà nel nostro Archivio, e l'altra, si consegnerà per sua giustificazione.

CAPITOLO QUARTO. Dell'Archivio, e Archivista.

1. Per il buon governo della Chiesa, ed Ospedale, conviene, che dentro esso vi sia una Cassa ben custodita con tre chiavi, nella quale siano tutti i Libri, Scritture, Patenti, Luoghi di Monte, Bolle, Brevi, e qualsivoglia altre Scritture Autentiche della Casa; essendo Originali non si potranno estrarre dall'Archivio in niun caso, solamente caso, che fosse necessario, si potranno far copie Autentiche, le quali si scriveranno nella stanza di detto Archivio nel Libro a quell'effetto destinato in presenza degl'Archivisti, o non potendo questi, altre persone in loro luogo nominati dalla Congregazione, e gl'Archivisti faranno i due Governatori, e l'altro, che sarà eletto, come si dispone nel Capitolo dell'elezioni, ed ognun' averà la sua chiave, in modo che non si possa aprire, non essendovi tutti presenti, e quando si estrarà qualche Scrittura, il Governatore moderno noterà ciò, che si estrasse, e chi, acciò il tutto costi, e si possa recuperare.

2. Se qualche Scrittura, o Patente de' Luoghi di Monte col tempo fosse notabilmente danneggiata, gl'Archivisti lo propongano in Congregazione, ad effetto si possa riormare.

CAPITOLO QUINTO. Degli Obliggi del Computista.

1. Attento che coll'ajuto Divino questa nostra Chiesa, ed Ospedale, si trovi sempre più in maggior aumento, e come speriamo dalla misericordia Divina, che per l'avvenire crescerà in rendite, e Azienda, acciò che questa si conservi, e si accrescano le rendite, per evitar le fraudi, e la negligenza nelle riscossioni di quelli; per tanto s'ordina, che si tenga un Computista, che con chiarezza tenga un Libro di ragione, a chi si darà un competente Salario, il quale farà quello, che qui sotto se gl'ordinari.

2. Ch'abbia da aver un'originale Libro Mastro, nel quale si scrivono tutti i Corpi dell'Aziende di questa nostra Casa, ed Ospedale, cioè Casa, Canonici, Censi, porzioni di Ripa, Zecche di Venezia, la Chiesa d'Ovadas, Piazza di Marinaro delle Navi dell'Indie, Luoghi de' Monti, e questi descritti per sue erezioni nella forma di maggior chiarezza, e similmente l'elemosine straordinarie, ed un Libro particolare, e Conto distinto dall'eredità del R. Antonio de Bivar, per potersi ogn'Anno distribuir le Doti che comporterà il credito di essa.

3. Similmente averà un altro Libro dove si scriveranno tutt' i Mandati, che si passano nelle Congregazioni, dando di quelli credito al nostro Camerlengo, il di cui Conto pigliarà pure, dandogli debito del denaro, che l'Esattore li consegnerà.

4. Sarà obligato ad assistere nelle Congregazioni particolari, quando in quelle sarà ordinato ch'entri, ad effetto abbia notizia de' mandati, che si passeranno, e li registrerà, e darà ragione dello stato delle riscossioni, e più dipendenze della Casa, secondo, e con orme se li domanderà, e pigliarà in scriptis i mandati nel fine delle Liste, che li daranno i Governatori, come si dispone ne' suoi Regimenti, acciò dopo visti,

visti, e passati in Congregazione l'abbia da registrare, e porli nel Libro.

CAPITOLO SESTO. Dell'Esattore, e Sollecitore, e di quello che aspetta a loro Offizj.

1. L'Offizio dell'Esattore, e Sollecitore, farà sempre in un Portoghesi, o in mancanza in qualch'altra persona, che parerà alla Congregazione, che sarà più lodato, e sufficiente, e sarà eletto dalla Congregazione particolare, ed in quella se gli assegnerà il Salario, che parerà giusto. Darà sempre molta sicutà a piacer della Congregazione di quella quantità, che giudicherà essa.

2. Sarà obligato a riscuotere tutte le rendite della Casa di S. Antonio, per il di cui effetto gli darà il Computista una Lista di tutti i corpi delle Case, e i nomi de' Pigionanti, ed il tempo della Locazione, come anche de' luoghi di Monti, Canonici, Censi, Porzioni di Ripa, e di tutto ciò, che possa aver di rendita la Casa, ed Ospedale di S. Antonio in questa Città di Roma.

3. Riscuoterà con ogni diligenza tutte le rendite sopraddette, ed il riscosso lo consegnerà al Camerlengo, e si farà far ricevuta in un Libro, che per quell'effetto avrà deputato, in modo che il denaro non si trattenga in sue mani oltre tre giorni, senza, che sia consegnato al Camerlengo, e non consegnandolo dentro il detto tempo, correrà esso in rischio di detto denaro, e sarà castigato ad arbitrio del Governatore, eccedendo dal narrato. E se riscuoterà elemosine straordinarie, sarà obligato dentro il termine di tre giorni dar notizia al Governatore delle tali riscossioni, e nota al Computista, per notarli nel suo Libro, a chi toccherà.

4. Farà mettere tutte le Locazioni nel Libro delle Scritture in essi Pigionanti, e le clausule, che saranno obligati licenziarsi dentro 15. giorni avanti di terminar la Locazione, sotto pena di continuarvi la suddetta Locazione, e licenziandosi essi in tempo, sarà subito metter Locande, e cercherà altri Pigionanti, e trovandoli darà parte al Governatore più antico, acciò con sua presenza, e con suo ordine, si facci la Locazione delle Case al suo solito, e parendoli, che possa crescere la pigione, darà parte al Governatore, acciò l'accresca. o diminuisca di prezzo con ordine della Congregazione.

5. Non contratterà con Pigionante alcuno, che non sia molto sicuro per pagare la pigione, la qual sempre riscuoterà anticipatamente, conforme l'uso di Roma.

6. Vedrà minutamente tutti gli Stabili, come son tenuti, e se vedrà esser mal tenuti, ne farà consapevole il Governatore, ad effetto possa licenziare i detti Pigionanti, procurando subito trovar altri, e se vedrà, che siano necessarj alcuni accomodi, avvisarà il medesimo Governatore, acciò vada personalmente, e provveda, come gli parerà.

7. Solleciterà tutte le Liti attive, e passive della Chiesa, ed Ospedale, parlando co' Giudici, Procuratore, e Notaro con molta cura, e vigilanza, e darà di tutto parte al Governatore più antico, con cui ha da trattare, e fare tutto quello, che esso gli ordinarà, così in questo par-

ticolare, come in tutto il rimanente di questo Capitolo.

8. Averà a quell'effetto di tutto quello, che si è detto procura ampla fatta per il Notaro, a cui si ordinerà in Congregazione Generale, che la faccia.

CAPITOLO SETTIMO. Del Notaro, e Segretario della Congregazione, e che cosa al suo Offizio appartenga.

1. Vi farà un Notaro dell'Archivio Romano Portoghesi, o Castigliano, potendo essere, dal quale saranno fatte tutte le Scritture d'investitura, Enfiteusi, Canonici, e qualsivoglia altra cosa toccante la Chiesa, ed Ospedale, sarà obligato ad assistere in tutte le Congregazioni Generali, nelle quali si averà da trattare del Governo di essi, e nell'elezione del Governatore, ed altri Officiali, e di sua mano farà nel Libro de' ricordi le note necessarie di tutto quello, che nelle dette elezioni si passò, di forte che resti autentico, per far fede in giudizio, e fuor di esso, e farà anche nelle dette Congregazioni tutti i termini, che i Governatori gl'ordineranno, conforme ne' suoi Regimenti si dispone. giurerà il segreto di quello si tratterà nelle Congregazioni, come tutti i Congregati, qual giuramento darà in mano del Governatore più antico.

2. La Congregazione Generale riceverà il tal Notaro, e lo licenzierà, quando vi saranno giuste cause, che a quell'effetto lo condannino, e non in altro modo.

LIBRO SECONDO.

Degli Statuti della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio de' Portoghesi.

CAPITOLO PRIMO. Del Culto Divino.

Per quanto si spera, che le rendite di questa Chiesa, ed Ospedale coll'ajuto Divino vadano in aumento, è conveniente, che anche vi sia aumento nel culto Divino; pertanto si ordina alla Congregazione particolare, che quando li parerà, che si possano sostenere tanti Cappellani, che bastano per celebrare gl'Offizj Divini, com'è costume in simili Chiese di Roma, subito lo proponga in Congregazione Generale, e di suo ordine l'eseguisca, accrescendo il numero de' Cappellani, e la mesata sufficiente, che la detta Congregazione determinerà, imponendosi obligazione di recitare in Coro l'ore Canoniche tutti i giorni, e che diranno una Messa cantata a ora di Sesta, conforme i tempi, la quale si applicarà per l'anima della Sig. Giunara prima Fondatrice di questa Chiesa, ed Ospedale, e resterà in luogo di Messa bassa, che sempre se l'è detta, e ordinandogli tutto quel di più sarà necessario, acciò quei Offizj Divini si celebrino con tutta la decenza, e nella forma del Rito Romano.

CAPITOLO SECONDO. De' Cappellani, e suoi Offizj.

In quanto le rendite di questa Chiesa, ed Ospe-

in primo luogo, ed in esse proporrà tutto quello trovarà nell'Azzienda.

3. Averà in suo potere il Libro del registro delle liti, delle lettere, e de' Statuti, ed il sigillo per poterlo usare in qualsivoglia di queste cose nelle occorrenze, quando li sia necessario.

4. Tanto ch'entrerà nel carico sopra per il Libro delle riscossioni tutto quello sta nascosto dell'anno adietro, e quello manca per riscuotere, e saprà dall'Esattore la causa della dilazione, e gli ordinerà subito lo riscuota, e tutto l'altro, che andarà scadendo con molta cura, e diligenza.

5. Farà scrivere dal Notaro nel Libro delle Scritture tutte quelle cose, che si faranno sopra le proprietà, che di nuovo crescono all'Ospedale, se faranno di qualità, che richiedono esser scritte dal Notaro.

6. Sarà obbligato visitare coll'Esattore due volte l'anno tutte le Case, Terre, e proprietà di Chiesa, ed Ospedale, cioè nel principio della sua carica, e di lì a sei mesi un'altra, ed ogni volta, che potrà, mandando aggiustare tutto quello farà necessario con tanto, che la spesa non passi di sc. 20. moneta perchè passando non lo farà senza ordine della Congregazione, come anche non mandarà fabricare niente di nuovo, senza detto ordine, altrimenti s'intenda a sua spesa. E quando i Pigionanti chiederanno se li facci fare qualche acconcio, vederà prima, se non faranno totalmente necessarij; e quando ne darà ordine, acciò si facciano, ed andarà ad assistere ad essi in quanto si faranno.

7. Farà tutte le locazioni, e le mandarà scrivere nel Libro delle Scritture, e queste non faranno di due Anni, ne potrà calare piggione, senza ordine della Congregazione. Averà molta cura mandar mettere le Locande nelle Case che staranno, o debbano stare senza Pigionante, e de' nuovi Pigionanti mandarà dar notizi al Computista per notarli nel Libro a chi spettarà.

8. Manderà l'Esattore a riscuotere tutte le rendite con molta cura, e riscosse che faranno, ordinarà porti subito il denaro al nostro Camerlengo, pigliando da esso ricevuta nel Libro delle riscossioni, che a quell'effetto lo porterà, dando nota al Computista nel Libro.

9. Averà molta cura nel Rendimento del Benefizio di S. Pietro de Ovadas, scrivendo in nome della Congregazione chi ne hà l'incombenza, le lettere, che faranno necessarie, di che lascerà copia nel libro, che di esse vi è, e faranno sottoscritte da lui, e dal Governatore moderno, e sigillate col sigillo della medesima Congregazione, il che s'intenderà in tutte le altre lettere scritte in nome della Congregazione, e farà notare nel Libro delle riscossioni dal Computista sotto il suo titolo tutto ciò, che se ne ritraerà dal detto Benefizio, acciò che di esso, e di ciò, che restarà aver costi.

10. Item farà riscuotere tutte l'elemosine ordinarie, e riscosse le consegnerà al Camerlengo nella forma dell'altra consegna, essendo prima data per il Governatore la lista al Computista della Casa, acciò noti le partite nel titolo 5. Cap. 4.

11. Aggiustarà i Conti all'Esattore ogni mese, ed ogni volta, che le parerà, e prima che gli aggiusti, ordinarà, che gli porti due, o tre giorni avanti i suoi Libri, e memorie, acciò meglio li possa considerare. E se trovarà in detti Conti

qualche errore di considerazione, lo referirà nella prima Congregazione, e passati li 3. giorni dopo aver pigliati detti conti, ordinarà all'Esattore li porti il suo Libro delle riscossioni, acciò dalle ricevute di essi costi, se ha consegnato al Camerlengo il denaro riscosso in quel mese.

12. Ad esso ancora tocca a dar giuramento in Congregazione Generale a quello di nuovo entrerà nell'Offizio di Notaro di tener segreto tutto quello si tratta nelle Congregazioni, dove esso assiste.

13. Item ad esso tocca assistere a tutte le liti della Chiesa, ed Ospedale, e potrà comandare al Cappellano, che servirà di Sollecitore, o a qualsivoglia, che abbia il tal officio, tutto quello, che li parerà conveniente, e ch'è necessario per la buona discrezione di esse, e di quello, che nelle medesime anderà succedendo, darà minutamente relazione alla Congregazione, acciò sappia quello, che passa, e si dia remedio conveniente a quello sarà necessario. E se stimarà necessario il patrocinio del Signor Rè, detto Inviato, o Residente in tutte le occasioni lo domanderà, ma di niun modo potrà muovere liti di nuovo, ne difendere alcuna, che si intentasse senza prima dar parte alla Congregazione, salvo in caso, *si esset periculum in mora tam agendo, quam patiendo*, perchè in tal caso potrà per se medesimo accodire, e subito che vi farà la prima Congregazione lo referirà in essa ciò sia passato.

14. Ad esso tocca aggiustare i conti di minor somma cogli Artisti, che levarono nelle Case, che sono dell'Ospedale, ed aggiustato li farà passar mandato per Camerlengo, e pagare conforme il Cap. 3. del titolo 5. §. 2. ed in quelle di maggior quantità, che faranno di sc. 20. in su, porterà le liste degli Artisti alla Congregazione, acciò che essa consideri quello, si deve disfare, ed aggiustarle, ed avanti, che si finisca il suo Anno, aggiustarà conti con tutti gli Artegiani, che averanno lavorato di suo ordine, acciò nell'Anno seguente il Governatore, ch'entrerà in suo luogo non abbia difficoltà ne' conti ritratti.

15. Nel fine dell'Anno nell'ultima Congregazione Generale riferirà al Signor Protettore, Inviato, o Residente, e non essendo egli presente alla detta Congregazione, quello importò in quell'Anno la spesa della Chiesa, ed Ospedale, e lo Stato delle liti, e del rimanente delle cose spettanti al suo reggimento:

CAPITOLO QUARTO.

Di quanto tempo sono gli Offizj de' Governatori Consigliere, e Camerlengo.

1. I Governatori, che sono fatti per elezione servono due Anni, e nel primo di essi esercitano le cose, che nel titolo 4. Cap. 1. di Governatore moderno si contengono, e nel secondo Anno le dichiarate nel Capitolo di sopra; ma però quando alcuno di tali Governatori entrerà nel detto luogo per surrogazione di qualsivoglia dell'Eletti, che mancherà, servirà tutto il tempo, che averà da servire il Governatore, nel di cui luogo esso subentra. Li Consigliere, e Camerlengo hanno da servire un anno da cominciare dal giorno degli Innocenti, e terminare similmente:

CAPITOLO QUINTO.

Come si procederà mancando alcuno de' Governatori.

1. Ogni volta, che per morte, o qualsivoglia altra causa mancherà uno de' Governatori, entrerà in suo luogo il Consigliere, che restò secondo in voti nell'elezione del Governatore, e finirà di servire tutto il tempo, che mancava al detto Governatore, cioè se era moderno servirà il restante di quell'Anno, e tutto il seguente, e del più antico servirà solamente il tempo, che gli mancherà, e mancando tutti due i Governatori successivamente, entrerà qualche restò terzo in voti, che servirà nella forma sopradetta, e se avverrà, che tutti due i Governatori eletti manchino nel medesimo tempo, allora entrerà nel luogo del più moderno il secondo in voti, ed in quello del più antico quello, che farà terzo in voti, e la Congregazione particolare gli darà possesso, facendo nota nel Libro de' ricordi.

2. E se mancheranno tanti, che almeno non restino due Governatori, e due Consigliere per accodire al governo della Chiesa, ed Ospedale, subito nel primo giorno festivo senz'aspettar quello degli Innocenti, si farà Congregazione generale, ed in essa si elegeranno le persone, che mancheranno per empire i luoghi, osservandosi in tutto la forma del Cap. 10. tit. 3.

CAPITOLO SESTO.

Dell'obligazione de' due Governatori unitamente.

1. Ambedue i Governatori devono andare insieme a supplicare il Sig. Protettore, si voglia trovar presente all'elezione del Governatore, ed ogni volta, che con esso abbiano da trattare qualche negozio d'importanza. Il medesimo si osserverà quando, si averà da domandar qualche grazia al Signor Cardinal Nipote in beneficio della Chiesa, ed Ospedale, o ringraziarlo, o ad altro Signor Cardinale, e Principe, ed al Governatore più antico tocca così il domandare, come anche il ringraziare in nome della Congregazione, come anche dopo riferire in essa quello passi, ed ogni volta, che si troveranno uniti nelle funzioni della nostra Chiesa, al più antico tocca la precedenza in tutto, e venendo Ambasciatore, o Cardinale, esso gli darà l'Acqua Santa, ritrovandosi i detti Signori nella Festa della Candelora, l'antico presenterà le Candele, e nella festa di S. Antonio darà le Cedole alle Donzelle, salvo assistendo Ambasciatore, o Residente, ed assistendo, esso li presenterà il fiore, e stampa di S. Antonio, la di cui festa allora celebrano, come si usà.

2. Della medesima maniera quando si averà da stipolar qualche contratto colla Chiesa, ed Ospedale, o in suo nome pigliar possesso de' beni, e fare Inventario di quello, che per eredità gli sarà lasciato, come anche quando qualche proprietà fosse grandemente dannificata, la riparazione del qual danno passi di sc. 20. moneta, nella Congregazione si risolva ciò, se si deve fare, e finalmente in tutti i casi, che succederanno, che non sono specificati ad ogn'uno in solidum, andaranno, e faranno ambedue insieme, salvo se parerà più conveniente, che un solo vada.

3. Il medesimo farà, quando le Donzelle, alle quali sono date le Doti nella nostra Chiesa, domanderanno licenza per accasarsi, avanti di

dargli la tal licenza, che ha da essere in scriptis, andaranno tutti due ad informarsi da vicini della sua vita, e costumi, e trovando, che non è vissuta onestamente, ritireranno la Cedola, e daranno parte alla Congregazione per essere cassata dal Libro delle Doti: trovando però, che viva onestamente gli restituiranno le Cedole, sottoscrivendosi in esse ambedue, il che devono anche fare in tutti i mandati passati in Congregazione.

4. Item porteranno le Candele benedette al Papa, al Cardinal Nipote, Protettore, Vicario, Datario, & all'Ambasciatore, Inviato, o Residente, ed al Vicegerente del Vicario di Roma, e faranno le candele della solita grandezza, ed il più antico glie l'averà da presentare.

5. Nissuno de' Governatori potrà disporre del denaro, o altra cosa di Casa senza ordine della Congregazione, benchè sia a titolo d'elemosina, essendovi però Memoriali de' Poveri, li proporrà in Congregazione il più moderno.

TITOLO QUINTO.

De' Consigliere, ed altri Officiali della Congregazione.

CAPITOLO PRIMO.

Di quello aspetta all'Offizio de' Consigliere.

1. I Consigliere sono obligati a trovarsi presenti a tutte le Congregazioni, alle quali saranno intimati, e votare in esse quello sarà per bene della Chiesa, ed Ospedale, conformandosi sempre co' Statuti, ed osservando il segreto, dove la materia lo comporta.

2. Andaranno alle volte, che gli farà comodo alla Chiesa, ed Ospedale, vederanno, e s'informaranno per buon modo, e segretamente, come procedono i Governatori, e se fanno quelle che sono obligati, conforme i Statuti, e trovando il contrario, lo proporranno in Congregazione particolare, acciò essa li avvertisca, e quando essi non si emendino fino la terza volta, essendo cosa d'importanza, si osserverà quello, si dice dal Cap. 7. §. 3.

CAPITOLO SECONDO.

Di quello appartiene a' Consigliere, e Contatori insieme.

1. Due, che in Congregazione faranno eletti per Contatori nella forma del titolo terzo Cap. 10. §. 1. devono aggiustar i conti in Congregazione particolare, e di tutte le vendite appartenenti alla nostra Chiesa, ed Ospedale, ed avanti, che principino a pigliarle, devono vedere i Capitoli di questi Statuti, acciò sappiano quella ad essi tocca, e come si abbiano da portare in essi, ed altro, che sarà necessario per procedere, conforme i medesimi Capitoli.

2. Dopo di vedere, se si è riscosso tutto quello importarono le rendite della Chiesa, ed Ospedale in quell'anno, ed abbiano ricevuto dal Benefizio di S. Pietro de Occadas, e l'elemosina straordinaria, e dell'altre rendite appartenenti alla Chiesa, faranno di tutto somma, e se dell'Anno adietro restò la Chiesa, ed Ospedale Creditore del Camerlengo, e di tutto faranno somma, e se restò Debitore, la somma, si metterà nella Spesa.

3. È aggiustata la somma delle ricevute; faranno quella delle spese, vedendo i Mandati di esse, se sono conforme questi statuti comandando

concorrenti di fuori, e giuraranno l'osservanza degli Statuti, ed obbediranno i Governatori, di che si farà avvertimento, e nota nel libro de' ricordi.

2. Item saranno obbligati dire ogni Settimana una Messa per l'anima de' Fondatori, e più Benefattori dell'Ospedale, ed ajutarà agl'offizii Divini, ed assisterà tutti i giorni alla Salve con gl'altri Cappellani, ed agl'infermi alle ore, che gli toccheranno.

3. Item se ajutaranno in alcuni offizj de' Morti, o qualsivoglia altri suffragj, che non saranno di peso della Casa, entreranno con gl'altri Cappellani pro rata all'elemosine, che se gli daranno.

CAPITOLO SETTIMO.
Che l'Offizio di Cappellano è annuale.

I Cappellani ordinarij, e straordinarij, durano solamente un anno, cominciando dal primo di Gennaro, e terminando nell'altro dell'anno seguente, e benchè alcuno entrasse in altro giorno per il decoro dell'anno, nè per questo lascerà di terminare nel detto primo giorno di Gennaro, nel quale tutti saranno licenziati dal Governatore moderno, e nella prima Congregazione saranno ammessi quelli, che non averanno demerito; e se alcuni saranno esclusi, si riceveranno altri in suo luogo, di che si farà nota nel Libro de' ricordi.

CAPITOLO OTTAVO.
Delle pene, e multe de' Cappellani, che non faranno ciò, che per questi Statuti sono obbligati.

1. Quallsivoglia Cappellano, che non anderà in abito onesto nella forma, che si è detto in questo secondo Libro Cap. 4. §. 7., per la prima volta sarà multato in tre giulj, per la seconda in doppio, e per la terza licenziato dall'Ospedale.

2. Item quello, che lascerà di dir Messa alle ore, che gli saranno distribuite dal Sagrestano, essendo Messa bassa pagherà due giulj, e cantata quattro, avendo però causa d'infermità, sarà scusato.

3. Item quello, che mancherà alla Messa Maggiore, Salve Regina, o qualsivoglia altri Offizj Divini, o non assisterà esso con Cotta, e sarà inquieto pagherà un giulio per la prima volta, la seconda due, e la terza tre, e se farà ne' Vesperi, o Messa di S. Antonio, Regina Santa cinque giulj, e quello, che non si comunicherà nella nostra Chiesa nel Giovedì Santo sarà multato in un giulio.

4. Item quello, che non assisterà a Moribondi alle ore assegnateli dall'Ospidaliere, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in doppio, per la terza in otto, e per la quarta sarà licenziato, ed essendo Cappellano estraniero sarà ammonito tre volte, ed alla quarta licenziato.

5. Item ogni Cappellano, che mangerà fuori di Casa, andando per l'Osterie, e Taverne, il che anche s'intenda nella Cantina dell'Ospedale, sarà multato in due giulj per la prima volta, e la seconda in quattro, e la terza in otto, ed essendo contumace sarà espulso fuori dell'Ospedale.

6. Item ciascuno che dormirà fuori, o verrà

fuor d'ora, senza causa urgente, o licenza di uno de' Governatori, o entrerà, o uscirà per altra qualsivoglia parte, che non sia la porta ordinaria, per la prima volta sarà multato in cinque giulj, per la seconda in un scudo, per la terza licenziato dall'Ospedale, il che anche s'intenderà, quando non uscirà a pigliare Acqua Santa.

7. Item ogni Cappellano, e qualsivoglia altra persona, che starà alloggiata nell'Ospedale, per la prima volta, che giuocherà, o averà buglia con alcuno, sarà multato in cinque giulj, per la seconda il doppio, e per la terza sarà mandato fuori dell'Ospedale, e se sarà Pellegrino sarà ammonito due volte per l'Ospidaliere, e la terza sarà mandato via, e se alcuna delle sopraddette persone ferirà, o darà, o tratterà male di parole altri, sarà subito licenziato dall'Ospedale per mai più essere ammessa; così anche avendo qualche sorte di armi.

8. Item ogn'uno, che porterà a dormire alla sua stanza persone di qualsivoglia qualità che sia senza licenza del Governatore, per la prima volta pagherà uno scudo, e per la seconda sarà licenziato dall'Ospedale.

9. Item il Cappellano, che parlerà dentro l'Ospedale con Donna, benchè non sia di sospetto, o consentirà, che vada a cacciar acqua alla Fontana, o Pozzo dell'Ospedale, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in doppio, e per la terza in otto, e se sarà di sospetto, sarà mandato fuori.

10. Item ogni persona, Cappellano, o Pellegrino, che piglierà per se cosa alcuna di quelle, che saranno offerte alla Chiesa, ed Ospedale irremissibilmente sarà subito mandato via dall'Ospedale, senza poter esser più ammesso.

11. Item il Sagrestano, che non soddisfarà a tutto il contenuto nel suo regimento, se sarà in cosa leggiera, sarà multato per la prima volta in un giulio, la seconda in doppio, e di li avanti ad arbitrio del Governatore; e se sarà cosa grave, per la prima volta in un scudo, e la seconda privato dall'Offizio, ed in caso, che dia l'elemosina delle Messe, acciò si dicano fuori della nostra Chiesa, sarà subito privato dell'Offizio.

12. Item il Confessore, che mancherà a quello, se gl'ordina nel suo regimento, sarà multato ad arbitrio del Governatore, con poterli anche levare l'Offizio di Confessore.

13. Item il Maestro di Coro, che lascerà di fare quello, è obbligato per il suo regimento, e se sarà cosa leggiera, sarà per la prima volta multato in un giulio, la seconda in doppio, e la terza in quattro, conforme all'arbitrio del Governatore, ma se mancherà alla Messa Cantata, o altri qualsivoglia Offizj, in cui esso sia necessario, sarà multato in quattro giulj, e la seconda in otto, e la terza privato dell'Offizio, e ne sarà provvisto un'altro.

14. Item il Maestro di Ceremonie, che non farà quello tocca al suo Offizio, sarà multato, come si dice dal Maestro di Coro.

15. Item l'Esattore, e Sollecitore, che non faranno, e soddisfaranno quello, se gl'ordina nel suo regimento al Libro primo Cap. 6., sarà multato per la prima volta in cinque giulj, per la seconda in dieci, e per la terza privato del suo Offizio.

16. L'Ospidaliere non farà quello gl'è ordinato nel suo regimento nel terzo Libro di que-

si

si statuti, sarà multato, essendo cosa leggiera per la prima volta in un giulio, la seconda in due, e la terza in quattro, conforme all'arbitrio del Governatore, ed essendo cosa grave sarà multato in un scudo, e la seconda privato dell'Offizio.

17. Item ogni Cappellano, che contro l'ordine del suo statuto al §. 6., vestirà qualsivoglia sorte di seta, co ipso sarà licenziato dal nostro Ospedale.

18. Item quello, che fomenterà dissensionj, o mostrerà inimicizie, mostrandosi grosso o negando il saluto comune ad altri, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in quattro, e per la terza si considererà, se debba esser licenziato.

19. Item quello, che riceverà nella sua stanza Depositi, come si dice nel Capitolo 4. de' suoi Obblighi §. 15., essendo robbe di contrabando, sarà subito licenziato, ed essendo qualsivoglia altra cosa di robbe, o denaro, se lo riceverà senza espressa licenza del Governatore, sarà multato in cinque giulj per la prima volta, per la seconda in dieci, e per la terza sarà licenziato dall'Ospedale.

CAPITOLO NONO.

1. L'Offizio di Sagrestano si darà sempre ad uno de' Cappellani più antico, pratico nelle Ceremonie, e cose del culto Divino, e di maggior fedeltà, e che sia, acciò possa in tutto soddisfare, e dar conto dell'argento, ornamenti, e più cose della Chiesa, che gli saranno consegnate.

2. Item sarà molto diligente, e vigilante nell'ornare colla dovuta perfezione il Tabernacolo, e rinovare il Santissimo Sacramento a suo tempo in modo, che non manchi, e gli terrà la Lampada continuamente accesa, e per la Festa di Pasqua piglierà l'Oglio Santo a S. Gio. Laterano.

3. Item averà particolar cura d'ornar gl'Altari col colore, che corre, conforme le Ceremonie Romane, tenendoli sempre ben politj, come anche i Calici, vestimenti, purificatori, ed altre cose della Chiesa, e le cose che in essa servono ordinariamente, le farà lavare ogni settimana, e le Cotte, Camici per le feste, e quando sarà necessario, e se perciò sarà di bisogno di qualche cosa, lo farà sapere al Governatore, acciò provveda.

4. Item tre volte la settimana farà scuopare Chiesa, e Sagrestia, polire i banchi, e spolverare le muraglia, e tutti i Sabbati al tardi benedirà l'Acqua Santa, ed ogni volta, che sarà bisogno.

5. Item subito nel far del giorno anderà col sotto Sagrestano per fargli aprir la porta della Chiesa, ed assisterà nella Sagrestia, fin che la torni a serrare al mezzo giorno, per dar ordine a chi verrà a dir Messa, e non si partirà di lì senza lasciare il sotto Sagrestano in suo luogo, quale servirà per ajutare in tutto ciò ch'è necessario, e tre Chierici, e tutti quattro faranno con diligenza che se gl'ordinerà.

6. Mezz'ora avanti l'Ave Maria, farà aprire la Porta, e sonare la Salve, che si canterà ne' giorni festivi con quattro candece accese nell'Altar Maggiore, e ne' feriali con due, e parimente altre due nell'Altar di nostra Signora, e finita sarà sonare l'Ave Maria, e ferrerà la por-

ta, e farà la cerca, acciò non resti persona alcuna, benchè conosciuta.

7. Item sarà obbligato d'amministrare i Sacramenti dell'Eucarestia, Estrema unzione a tutti gl'infermi dell'Ospedale, e raccomandare l'Anima di quei, che moriranno, e si seppelliranno nella Chiesa del medesimo Ospedale ancora con Cotta, Stola, osservando in tutto il Rito Romano.

8. Item ogni settimana farà una lista, in cui ordini a Cappellani le Messe, che ogn'Anno ha da dire degl'obblighi della Casa, dichiarandoli perche intenzione, ed a che ora, e distribuirà ancora ad ogn'uno le Messe solenni, Evangelj, Epistole per turno con diligenza senza passione alcuna. Sarà sonare tre volte dal Chierico la Messa maggiore ne' giorni solenni di festa, come anche a mezzo giorno, ed all'Ave Maria.

9. Item farà un Libro, nel quale, si scrivano tutte le Messe, che i Fedeli faranno dire, ed in quello dichiarerà, come si diranno, se per Anima di Sacerdote Defonto, o Defonta, o in onore di alcun Santo, e farà sottoscrivere nel detto Libro la persona, che la dirà, ripartendo le dette Messe nella forma, che resta detta nella prima parte di questi Statuti Capitolo 4. Titolo primo, de' Governatori §. 9., e dal più moderno intenderà, come si debban distribuire le dette Messe, e Posterverà. Averà nella Sagrestia tutte le Orazioni scritte per preparazioni alla Messa, che i Sacerdoti dicono, ed in essa avanti l'elevazione, fino al consumare sarà sempre acceso il Candelotto.

10. Item riceverà tutte l'elemosine de' Responsorj, Messe, ed altre oblazioni, ed incontenente le metterà nella Cassa, che averà, dichiarando nel detto Libro il modo, con cui, se li consegnarono, cioè se chi fece dire le dette Messe, o Responsorj, dette maggior elemosina, che il costume, e dichiarò, che tal elemosina dava alla Chiesa, acciò in essa si celebrassero i tali suffragj, o che la dava tutta a persona, o persone, che gli facessero, ed esso averà una Chiave di detta Cassa, acciò nel fine d'ogni mese, si trovi con quelle presente all'aprir col Governatore più moderno, come si è detto nel suo reggimento.

11. Item riceverà dal Governatore per Inventario tutti gl'Argenti, ornamenti, ed altre cose, che ha nella Sagrestia, si sottoscriverà nel fine, per poter dar esso conto al Governatore, che succederà, ad effetto della consegna, e mancando qualche cosa la pagherà, e per qualsivoglia via, che lascerà l'Offizio, sarà obbligato prima dar detta consegna, non imprestarà cosa alcuna della Sagrestia, nè lascerà aprir nella Chiesa, Fossa, o Sepoltura senz'ordine del Governatore, scuotendosi vestimenti, o Camici, li farà raccomandare.

12. Item Quando il Governatore averà da pigliare la cera, l'andarà accompagnando col Libro, dove il Cerarolo nota, e chiederà tutta quella sarà necessaria al detto Governatore per il servizio della Chiesa, e di tutte le Torce, o candece, che averà ricevuto, consegnerà tutti i moccoli.

13. Item In fine di ciascun mese farà una lista, così de' salarij, che hanno d'avere i Cappellani, come di tutte le spese della Sagrestia, e la darà al Governatore moderno, acciò in-

Con.